

TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Dott. A. La Malfa	Presidente
Dott. A. Coluccio	Giudice
Dott. F. Miccio	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio,

nella procedura per l'ammissione al concordato preventivo p.u. n. 580 del 2023 promossa dalla società 2P Costruzioni S.r.l. con ricorso prenotativo depositato il 19.04.2023,

dato atto che la società proponente ha depositato nel termine assegnato (e successivamente prorogato) la proposta definitiva insieme con il piano concordatario, la relazione di asseverazione e la documentazione di legge, successivamente integrata e modificata a seguito del parere del commissario giudiziale,

dato atto che la 2P Costruzioni Srl ha sede in Roma (RM) (cfr. visura camerale) e, pertanto, sussiste la competenza del Tribunale di Roma,

visto il duplice parere reso dal commissario giudiziale,

provvede come segue:

1. La genesi della crisi

La società, sin dalla sua costituzione, ha sempre svolto attività di costruzione e manutenzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, acquisendo particolare esperienza nell'espletamento di lavori stradali, nella realizzazione di autostrade, ferrovie, scavi in sotterraneo e di opere di difesa spondale o di sottofondazioni.

Come si legge nel ricorso depositato, le ragioni della crisi sono state ricondotte: ad una diminuita disponibilità delle liquidità bancarie, causata dai plurimi pignoramenti presso terzi (banche e debitori della 2P Costruzioni s.r.l.) incardinati dalla creditrice, La Pergola s.r.l.; alla mancata riscossione dei cospicui crediti maturati, in qualità di subappaltatrice, verso la S.A.P.A.B.A. S.p.a. e nei confronti della Bolognetta S.p.a., determinata dall'ammissione di entrambe le società richiamate a procedure di concordato preventivo; al rallentamento dell'attività, verificatosi a seguito della crisi pandemica; al rincaro dei prezzi dei materiali e dei costi di produzione, derivante dal conflitto russo ucraino; nonché, al progressivo indebitamento generato proprio dalla scarsa liquidità e dall'impossibilità di ricorrere a nuove linee di credito a causa delle esecuzioni individuali subite.

Da tutto ciò è derivata la decisione di introdurre l'odierna proposta di concordato.



Merita di essere evidenziato che la 2P Costruzioni S.r.l. ha un legame, organizzativo, tecnico e operativo con le aziende Pnc Trasporti S.r.l. e Procaccini S.r.l., il cui capitale sociale è detenuto per il 99%, così come accade per la 2P Costruzioni, dal medesimo imprenditore, Sig. Carmine Procaccini, che dal 14 luglio 2011 ricopre anche la carica di amministratore unico della ricorrente.

## 2. Il piano concordatario

La ricorrente avanza una proposta ai creditori sulla base di un piano in continuità diretta ai sensi dell'art. 84, Il comma, CCII in uno con cessione di beni ritenuti non strategici, realizzo e di crediti e finanza esterna.

Il piano in oggetto si articola nell'arco di un quinquennio (2024-2028), con inizio a dicembre 2024 e termine ultimo al 31.12.2028; si è stimato che l'omologa definitiva possa intervenire entro il 30 giugno 2024.

In sintesi, il piano concordatario prevede che le risorse, per un totale di euro 7.739.085,00 derivino da:

- i. l'utilizzo delle attuali disponibilità liquide per euro 373.345,00;
- ii. il realizzo delle immobilizzazioni finanziarie per euro 94.081,00;
- iii. l'incasso dei crediti di natura commerciale per euro 2.268.830,00;
- iv. il realizzo/utilizzo dei crediti fiscali per euro 645.438,00;
- v. la cessione dell'immobile sito nel comune di Ponte (BN) per euro 772.179,00;
- vi. la cessione dell'immobile sito nel comune di San Salvatore Telesino (BN) per euro 341.178,01;
- vii. il realizzo delle rimanenze di magazzino per euro 42.350,00;
- viii. il realizzo dei crediti verso altri per euro 104.418;
- ix. i flussi netti attesi dalla prosecuzione dell'attività aziendale "diretta" per euro 3.097.266,00.

La vendita degli immobili è prevista attraverso procedure competitive, da parte del liquidatore.

Non è prevista, in quanto funzionale al piano, la cessione dell'immobile in Melegnano, stimato in euro 1.113.350,00 (se non in caso di scostamento dalle previsioni di piano) né dei beni mobili ed attrezzature, stimate in euro 104.050,00. Non è stato stimato il valore dell'azienda in caso di esercizio provvisorio atteso che la proponente ha dedotto che la continuazione dell'attività di impresa depaupererebbe l'attivo atteso che verrebbero meno le capacità relazionali derivanti dalla presenza della famiglia Procaccini e sarebbe persino complicato portare a compimento gli appalti in essere.

Sono inoltre previsti modesti apporti di finanza esterna, limitatamente alla somma di 300.000,00 euro, messa a disposizione dalla collegata Procaccini S.r.l. Tale importo, costituito dagli interessi, dalla rivalutazione monetaria e dalle spese di lite già maturate relativamente al contenzioso pendente con i fornitori ed i dipendenti, sarà corrisposto dalla società predetta alle scadenze prestabilite nel piano.

In caso di scostamento dai risultati previsionali illustrati, poi, sono stati contemplati due meccanismi di integrazione delle risorse stimate, ovvero: la postergazione volontaria di una parte del proprio credito, limitatamente a 373.607,21 euro, da parte della società PNC Trasporti S.r.l. che, pertanto, con una nota informativa del 15.11.2023, ha manifestato la disponibilità ad essere pagata, in un'unica soluzione, dopo il soddisfacimento di tutti gli altri creditori; nonché, l'eventuale vendita, con modalità competitiva e tramite liquidatore giudiziale, del compendio immobiliare di Melegnano (MI), del valore stimato di 1.113.350,00 euro, con conseguente distribuzione del relativo ricavato tra tutti gli aventi diritto (cfr. pag. 76 Piano concordatario).

Il piano permette la conservazione dei livelli occupazionali pari a 53 unità.

Il passivo concordatario è indicato in complessivi 7.722.151,00 euro ed il piano prevede il pagamento di tutti i creditori nel periodo di tempo ivi indicato (2024-2028).

E' stata introdotta una transazione fiscale e contributiva ed è allegata l'attestazione ex art. 87 del CCII anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 88 co. 2, in ordine alla sussistenza di un trattamento non deteriore per i crediti erariali e contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale.

### 3. La proposta ai creditori

I creditori – al netto dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c., quantificati in euro 882.658,00, pagati entro 180 giorni dall'omologa definitiva e dunque non chiamati al voto e non classati – vengono pagati integralmente e sono inseriti nelle undici classi come segue:

- 1) CLASSE 1: debiti privilegiati ex art. 2751 *bis* n. 1 c.c. per € 321.317,00, comprensiva degli interessi legali (di cui €291.501 per debiti retributivi vari ed €29.816,00 per TFR scaduto), rispetto ai quali è previsto il pagamento entro 6 mesi dalla definitiva esecutorietà del decreto di omologazione;
- 2) CLASSE 2: debiti potenziali (in contenzioso) privilegiati ex art. 2751 *bis* n. 1 c.c. per €141.953,00, comprensivi di interessi legali al netto della rivalutazione monetaria. Trattandosi di debiti oggetto di contenzioso, è stato previsto l'accantonamento delle corrispondenti somme entro 180 gg dalla definitiva esecutorietà del decreto di

omologazione, al fine di procedere all'immediato pagamento laddove detti crediti siano accertati in via definitiva e, in ogni caso, entro 15 gg. dalla notifica del titolo esecutivo definitivo;

- 3) CLASSE 3: debiti privilegiati ex art. 2778 n. 18 e 19 c.c. verso l'Erario per €1.085.026,00 di cui €1.032.768,00 per sorte, oltre interessi legali, oggetto di transazione fiscale ex art. 88 CCII. Per tale debito la proponente ha offerto la suddivisione dell'importo in 9 rate semestrali di pari importo, di cui la prima con scadenza entro 180 gg. dalla definitiva esecutorietà del decreto di omologazione e l'ultima entro il quarto trimestre dell'anno 2028;
- 4) CLASSE 4: debiti verso Enti Locali per € 14.989,00, chirografari *ab origine* (sanzioni amministrative – C.d.S.), con esclusione degli interessi legali e pagamento previsto in tre rate annuali, la prima a dicembre 2026 nella misura del 20%, la seconda a dicembre 2027 nella misura del 30%, la terza a dicembre 2028 nella misura del 50%;
- 5) CLASSE 5: debiti potenziali verso l'Erario per complessivi €228.780,00, di cui € 217.000,00 per sorte e il residuo per interessi oggetto di contenzioso. Detto importo è stato compreso nella transazione fiscale ex art. 88 CCII, con pagamento suddiviso in 9 rate semestrali (v. sub Classe 3);
- 6) CLASSE 6: debiti di natura chirografaria verso fornitori, per complessivi €1.984.878,00, esclusi gli interessi legali e con pagamento delle relative somme in tre rate annuali, a partire da ottobre 2026 nella misura del 20%, la seconda a ottobre 2027 nella misura del 30%, la terza a ottobre 2028 nella misura del 50%;
- 7) CLASSE 7: debiti potenziali (in contenzioso) di natura chirografaria, calcolata al netto degli interessi legali, per complessivi €1.788.702,00, con costituzione di apposito fondo rischi e accantonamento delle relative somme in tre rate annuali, con scadenza, la prima, a novembre 2026 nella misura del 20%, la seconda a novembre 2027 nella misura del 30%, la terza a novembre 2028 nella misura del 50%;
- 8) CLASSE 8: debiti di natura chirografaria verso fornitori ed imprese minori per €129.553,00, al netto degli interessi legali, con pagamento delle relative somme in tre rate annuali, la prima, con scadenza a ottobre 2026 nella misura del 20% del debito, la seconda a ottobre 2027 nella misura del 30%, la terza a ottobre 2028 nella misura del 50%;
- 9) CLASSE 9: debiti chirografari verso le banche con garanzia statale per €457.424,00, al netto degli interessi legali, con pagamento delle relative somme in tre rate annuali;

con scadenza la prima a dicembre 2026 nella misura del 20%, la seconda a dicembre 2027 nella misura del 30%, la terza a dicembre 2028 nella misura del 50%;

10) CLASSE 10: debiti previdenziali privilegiati ex artt. 2751 bis n. 1 (Casse Edile), per €18.265,45, il cui pagamento è previsto entro 180 gg. dalla definitiva esecutorietà del decreto di omologazione, con esclusione degli interessi e rivalutazione che verranno pagati da Procaccini s.r.l. alla medesima scadenza;

11) CLASSE 11: debiti chirografari verso PNC s.r.l., società sottoposta a comune controllo, per complessivi € 668.607,21, da corrispondersi al netto degli interessi legali e/o commerciali, con pagamento in tre rate, la prima a dicembre 2026 nella misura del 20%, la seconda a dicembre 2027 nella misura del 30%, la terza a dicembre 2028 nella misura del 50%. La PNC s.r.l., poi, nei limiti dell'importo di €373.607,00, ha comunicato la propria disponibilità a postergare detta quota di credito in caso di scostamento e riceverne il pagamento, in un'unica soluzione, a dicembre 2028, successivamente al pagamento di tutti gli altri debiti concordatari.

Nella prospettazione della Società, sussiste la convenienza della proposta in esame (così come modificata, da ultimo, in data 01 dicembre 2023) rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale, atteso che, nello scenario concordatario, si prevede la destinazione dell'attivo ricavato, indicato in euro 7.722.151,00, al pagamento integrale di tutti i creditori e che, peraltro, non sussistono neppure i presupposti per l'esperimento di eventuali azioni risarcitorie o restitutorie (cfr. pag. 122 del piano di concordato).

#### 4. Il parere del commissario

Il Commissario ha reso un duplice, assai articolato, parere.

A seguito del deposito del primo parere è stato chiesto alla società dal giudice delegato, al fine di contenere i tempi, di svolgere una propria valutazione in ordine ad esso ed eventualmente procedere a modificare/integrare proposta e piano.

La società ha accolto la quasi totalità dei rilievi del commissario, modificando proposta e piano; il Commissario nel secondo parere ha dato atto che i rilievi mossi possono ritenersi interamente superati ed ha espresso parere favorevole alla ammissione.

#### 5. Le valutazioni del Tribunale

Quanto alle valutazioni spettanti al Tribunale in sede di ammissione al concordato, vale riportate quanto disposto dall'art. 47 del CCII.



*A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:*

*a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;*

*b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.*

L'utilizzazione dell'espressione "ritualità della proposta" deve essere interpretata come non circoscritta alla mera regolarità procedimentale, bensì coincidente con un controllo di c.d. legittimità sostanziale, tale da ricomprendere un controllo di legittimità quanto meno con riferimento al rispetto dei requisiti fondamentali di accesso al concordato.

Il Tribunale dovrà quindi verificare non solo la competenza territoriale, la completezza della documentazione, la regolarità formale e procedimentale, la corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio ma, quanto alla proposta, potrà e dovrà controllare in particolare la corretta formazione delle classi; il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nelle due declinazioni dell'*absolute priority rule* per il valore di liquidazione e della *relative priority rule* per l'eccedenza (laddove si faccia utilizzo di tale regola distributiva: non è situazione che ricorre nel caso di specie) la regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria; quanto al piano, il rispetto dei contenuti descritti dall'art. 87 del CCII; quanto all'attestazione, la sua adeguatezza motivazionale e la presenza dell'attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva.

La verifica della fattibilità del piano è, invece, espressamente limitata alla non manifesta inidoneità del piano a raggiungere i suoi obiettivi.

Ciò premesso, nel caso di specie, ai fini della valutazione finalizzata alla ammissione, ferma la competenza territoriale del tribunale e data la completezza documentale (verificata dal Commissario), si osserva:

- a) che le classi appaiono correttamente formate anche con riferimento al credito erariale, essendo distinto in credito privilegiato capiente pagato oltre il termine di cui all'art. 109 comma 5, credito privilegiato degradato a chirografo, credito chirografario *ab origine*;

- b) che la moratoria dei crediti privilegiati capienti è oggi possibile, senza limiti temporali (se non, quelli, ovviamente, dati dall'orizzonte temporale del piano) giusto il disposto dell'art. 86 del CCII;
- c) che la durata del piano è infraquinquennale ed i suoi contenuti rispecchiano le previsioni di cui all'art. 87;
- d) che in punto di fattibilità, il commissario ha osservato che *"il piano prevede il soddisfo del fabbisogno concordatario nella misura del 60% attraverso un'attività liquidatoria la quale non appare manifestamente irrealizzabile, posto che le relative stime sono state elaborate in via del tutto prudentiale"*;
- e) che la relazione di attestazione è adeguatamente motivata.

Tra i crediti chirografari vi sono crediti bancari assistiti da garanzia di MCC (c.d. garanzia COVID) per euro 457.424,00. Si tratta di una categoria di crediti di non agevole trattazione in sede concordataria perché, pur essendo formalmente chirografari, sono potenzialmente suscettibili di divenire privilegiati una volta che sia stata escussa la garanzia dello Stato (evento da ritenersi obiettivamente prevedibile) e quest'ultimo, attraverso MCC, subentri nella titolarità del credito soddisfatto.

Nel caso di specie, essendo previsto il pagamento al 100% del credito bancario, anche se chirografario, ritiene il collegio che non sia necessario pretendere la creazione di uno specifico fondo rischi.

La proposta prevede inoltre la nomina di un liquidatore indicato dalla società e disponibile a rendere la propria prestazione per un compenso inferiore a quello previsto dalla tariffe dei curatori. E tuttavia la nuova formulazione dell'articolo 84 e dell'articolo 114 non prevede più, per la proponente, la possibilità data dal pregresso articolo 182 l.f. (che conteneva il *caveat* "...e non dispone diversamente") di indicare il nominativo del liquidatore; ciò potrebbe comportare un aumento dei costi di procedura che, tuttavia, atteso il fondo spese stanziato, dovrebbe poter essere comunque assorbibile e comunque non essere tale da rendere necessario l'inserimento di ulteriori risorse.

Fermi gli approfondimenti che saranno successivamente condotti dal commissario, vi sono in conclusione le condizioni minime per l'apertura della procedura.

#### 6. Le spese di procedura

Quanto alle spese, considerato che si prevede – trattandosi di concordato in continuità diretta ma con cessione di alcuni beni - la nomina di un liquidatore, il deposito viene allo stato limitato al 30% dei valori medi del compenso del commissario giudiziale e del liquidatore, impregiudicata ogni determinazione finale sul suo

definitivo ammontare, e fatte salve eventuali integrazioni che potranno essere successivamente disposte nonché eventuali differenti spese di procedura che dovessero essere eseguite.

P.Q.M.

letti gli articoli 47, 104 e 107 del codice della crisi:

- a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale della società 2P Costruzioni S.r.l. (c.f. 01520750629);
- b) nomina giudice delegato il dott. Fabio Miccio;
- c) conferma commissario giudiziale l'avvocato Lucia Fantozzi;
- d) fissa il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della somma di euro 80.000,00;
- e) fissa il termine iniziale del 18.3.24 e finale del 21.3.24 per l'espressione del voto che dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 108 del codice della crisi; assegna termine ai sensi dell'articolo 47 co. 2 lett. c del codice della crisi al commissario sino al 31.12.23. per la comunicazione del presente decreto ai creditori;
- f) dispone che il decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45 del codice della crisi.

Roma, 20.12.23

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria

Roma, il 22 DIC. 2023  
Il Cancelliere Esperto  
Giuseppe Fabrizio Zito

Il Presidente

dott. Antonino La Malfa